

**Il Commento** Fisco e contabilità

## Fondo di rotazione, il peso della decisione della Consulta sui Comuni già in stato avanzato di riequilibrio

di *Ettore Jorio*  
08 Gennaio 2024

Mentre il Parlamento era impegnato a esaminare al Senato la manovra del 2024, la Consulta depositava una importante sentenza, dal linguaggio e dagli assunti “prelibati”, la n. 224 del 22 dicembre 2023. Ciò perché redatta, con gli ingredienti giusti, dal già presidente della Corte dei conti, Angelo Buscema (si vedano [NT+ Enti Locali & Edilizia del 22 e 29 dicembre 2023](#)) e con giudice remittente la Sezione di controllo laziale della magistratura contabile, quella resasi di recente guida (sentenza 148/2023) per la corretta redazione dei bilanci della sanità nel Paese (si veda [NT+ Enti Locali & Edilizia del 12 dicembre scorso](#)). Insomma, una sorta dicta adottati in continuità dai maggiori esperti di contabilità pubblica.

Quindi nel mentre accadeva questo, il Parlamento, anch'esso impegnato in millimetrica continuità con il Governo, sanciva misure di ripiano dei disavanzi delle Regioni a statuto ordinario (già articolo 77 del provvedimento dell'Esecutivo, [commi 455-463 della legge di bilancio 2024](#)) e istituiva patti con i Comuni pro riequilibrio finanziario e strutturale (articolo 78-78 del Ddl del Governo, commi 470-474 della legge 30 dicembre 2023 n. 213). Due temi che faranno tanto parlare di loro, anche in sede di verifica costituzionale che sarà verosimilmente alimentata dal Giudice dei conti impegnato sia in sede di parifica dei rendiconti regionali che nei controlli sui predisesti.

### **Cosa succederà a valle della sentenza 224/2023**

Il problema più serio da affrontare sarà quello della sua ricaduta sui Comuni già in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, in stato avanzato. Distinti tuttavia nelle diverse situazioni di fatto e di diritto.

La sentenza della Corte costituzionale è magistralmente esauriente in tutte le sue articolazioni, tanto da ricordare anche sul piano metodologico – e ovvio che così fosse considerata la uguale provenienza dei due Giudici relatori – quelle curate da Aldo Carosi.

In buona sostanza, così come avvenuto nelle numerose sentenze della Consulta in essa richiamate, il dictum ha aggiunto ulteriore chiarezza sul meccanismo del fondo di rotazione, istituito per soccorrere i Comuni finanziariamente inguaiati a tal punto da dovere ricorrere al predisesto. Afferma la sua strumentale illegittima finalità, per come utilizzato, di aggirare il principio costituzionale di pareggio di bilancio, perché destinato a generare debito, consentito solo - e a determinate condizioni – ad affrontare investimenti utili alla collettività. Dunque, è stato dichiarato profondamente sbagliato e incostituzionale l'uso di qualsivoglia anticipazione di liquidità allo scopo di migliorare i risultati di amministrazione pagando anche il debito fuori bilancio. Da qui, la dichiarazione di incostituzionalità del decreto legge “Sblocca-Italia” del 2014, fondato su una ratio che nulla aveva a che fare con la Carta e con i principi in essa contenuti a tutela dell'equilibrio economico e del rientro del debito pubblico. E già perché l'uso distorto del fondo di rotazione genera un sensibile incremento del debito pubblico, dando torto a ogni improprio tentativo di fare passare l'operazione come se fosse una innocua partita di giro.

### **Le sue naturali ricadute**

Alla luce di queste considerazioni, verranno a determinarsi fattispecie diverse ma tutte convoglianti, in un modo o nell'altro, in procedimenti di verifica delle Sezioni di controllo regionali della Corte dei conti. Insomma, ci sarà un bel da farsi tra:

- Città Metropolitane e Comuni, sia di quelle che hanno già messo nero su bianco nel perfezionare gli accordi per il riequilibrio finanziario e strutturale di vecchia (PRFP) e nuova species che quelle che decideranno di stipularlo, nonché delle Regioni che dovranno adempiere alla formalizzazione del negozio medesimo con il Governo entro il prossimo 15 febbraio. Quest'ultimo ispirato a ripianare «il disavanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2021 che - in quanto tale deve essere rilevabile dal bilancio consolidato dell'epoca - è difficile possa essere desunto dal saldo di amministrazione negativo estraibile ora per allora dalla metodologia in uso agli enti locali di carattere meramente finanziario. Ciò in quanto un ripiano utile, nel senso della ratio che sta alla base della disciplina di rientro dal debito pubblico, non può che riguardare il “deficit patrimoniale» contabilizzato a

fine esercizio 2021, indipendentemente da come prodotto, altrimenti inespressivo dello squilibrio reale perché non correttamente determinabile;

- un giudice contabile che avrà il compito di discernere quanto sottoponibile al penalty della Consulta e quanto invece da considerarsi risultato consolidato a tal punto da non potere essere riconsiderato alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 224/2023.

Su tutto è verosimile attendere rimessioni, in via incidentale, della Corte dei conti al giudizio del Giudice delle leggi, relativamente alle applicazione dei neo introdotti patti con i Comuni di salvaguardia a conclamate situazioni di dissesto e di elusioni delle responsabilità conseguenti.

### **Maggiore cura sull'indebitamento anche da parte di chi è dedito ai controlli**

Insomma, si ha modo di constatare come il legislatore statale stia producendo leggi incrementative del debito pubblico, non affatto finalizzate al suo rientro. Non solo. Si sta facendo di tutto per consentire agli enti territoriali di non evidenziarne correttamente l'entità, eludendo così il loro impegno a ridimensionarlo, previe adozione di misure di concreto contenimento.

---

Il Sole 24 ORE aderisce a  The Trust Project

P.I. 00777910159 © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati

ISSN 2724-203X - Norme & Tributi plus Enti Locali & Edilizia [<https://ntplusentilocaliedilizia.ilssole24ore.com>]

Il Sole  
**24 ORE**